



COMANDO CENTRALE
03. MAG 1977
CARABINIERI

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE
DIVISIONE ARMI ED ESPLOSIIVI

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

Roma, 21.4.1977

N. 50.106/10.C.N./D-76

OGGETTO: Armi da sparo demilitarizzate - Principi generali.

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER LA VALLE DI AOSTA
- AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI
TRENTO
BOLZANO

A O S T A
LORO SEDI

e, per conoscenza:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Gabinetto
- AL MINISTERO DELLA DIFESA - Gabinetto
- AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - Gabinetto
- AL MINISTERO DELLE FINANZE - Gabinetto
- AL MINISTERO DELLE FINANZE - Direz. Gen. delle Dogane
- AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE - Gabinetto
- AL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO - Gabinetto
- AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLE REGIONE SICILIANA
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
- AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO
- AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE DI AOSTA
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
R O M A
PALERMO
CAGLIARI

TRIESTE

LORO SEDI

A O S T A
R O M A
R O M A

./.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

DIVISIONE ARMI ED ESPLOSIVI

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

- 2 -

Questo Ministero, prima dell'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110, a richiesta di Uffici e Comandi interessati, ebbe occasione di esprimere l'avviso, previa intesa con i competenti organi del Ministero della Difesa, secondo cui la cosiddetta demilitarizzazione di un'arma da guerra o tipo guerra con idonei accorgimenti indicati volta per volta, permettesse di comprendere l'arma stessa fra quelle considerate comuni dall'art. 44 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S..

La successiva normativa legislativa intervenuta in materia di armi, gli orientamenti giurisprudenziali consolidatisi sull'argomento e i quesiti pervenuti in relazione anche alla istituzione della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi, hanno portato al riesame della delicata problematica, tenendo presenti le nuove nozioni di armi da guerra, tipo guerra e comuni, introdotte nel sistema legislativo vigente dagli artt. 1 e 2 della citata legge n. 110/75.

Il suddetto organo consultivo, richiesto in particolare di formulare un avviso tecnico sul concetto di armi "demilitarizzate" e di indicare le caratteristiche generali per le quali un'arma possa essere considerata tale, ha discusso la questione nella seduta n. 12 del 14 gennaio 1977 ed ha ritenuto opportuno risolvere, preliminarmente, una perplessità di carattere terminologico affiorata in sede di presentazione dei quesiti.

./.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

DIVISIONE ARMI ED ESPLOSIVI

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

- 3 -

Invero, il termine "demilitarizzazione" può prestarsi a due diverse interpretazioni:

- 1°)-riferirsi ad un'arma non più idonea all'uso militare ovvero non più rispondente - nei suoi requisiti - all'impiego bellico secondo i criteri tattici generalmente ammessi;
- 2°)-riferirsi ad un'arma che risulti inidonea in modo permanente ed irreversibile ad essere impiegata come tale a norma dell'art.585, comma secondo, n.1, C.P. (quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona).

Ora, mentre in base al primo criterio si perviene alla identificazione di armi che, per effetto di modificazioni intervenute, potrebbero non essere più considerate da guerra o tipo guerra, ma che indubbiamente conservano sempre la natura di armi da sparo, con il secondo criterio si rende possibile pervenire alla identificazione di armi che, oggettivamente, tali più non sono.

Premesso quanto sopra, la Commissione ha ritenuto corretto attribuire al termine "demilitarizzazione" il significato di cui al punto 2), precisando che un'arma portatile da guerra o tipo guerra (a colpo singolo o a raffica) può essere considerata "demilitarizzata" cioè disattivata in modo permanente e irreversibile quando su di essa vengano eseguite a regola d'arte e tutte insieme nello stesso



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

DIVISIONE ARMI ED ESPLOSIVI

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

- 4 -

esemplare le seguenti operazioni:

- a)-otturazione della canna con un tondino d'acciaio di lunghezza e diametro adeguato al calibro, dell'arma, introdotto "a forzare" nella canna e reso solidale alla canna stessa mediante riporto di saldatura in culatta ed in volata.
Quale procedimento alternativo, l'otturazione della canna può essere effettuata (eccettuate le rivoltelle) ostruendo con ottone fuso la camera di cartuccia a partire dal vivo di culatta della canna fino a 2 - 3 cm. avanti all'inizio della rigatura (in modo da ostruire con l'ottone anche i primi 2 - 3 cm. della parte rigata della canna);
- b)-inamovibilità della canna rispetto al castello (o culatta) mediante saldatura, oppure a mezzo di traversino (passante) d'acciaio temperato, di adeguato spessore, saldato alle estremità, o con altro sistema che assicuri la impossibilità di sostituzione della canna demilitarizzata (ad es. per la mitragliatrice MG 42/59, saldando al castello il contorno della piastra estrazione canna);
- c)-troncamento della punta del percussore per mm.5 ed effettuazione (ove possibile) di un riporto di saldatura sulla faccia anteriore dell'otturatore in modo da riempire l'alloggiamento per fondello cartuccia;

./.



4

Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

DIVISIONE ARMI ED ESPLOSIVI

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

- 5 -

d)-immobilizzazione a mezzo saldatura, dei treppiedi o affusti per mitragliatrice, dei congegni di direzione e di elevazione.

Tali operazioni non solo renderebbero l'arma inidonea in modo assoluto ad essere usata come tale ma, quel che più conta, renderebbero impossibile il ripristino e la utilizzazione delle parti di essa.

Per particolari tipi di armi può rilevarsi opportuno qualche ulteriore o diverso accorgimento che potrebbe consistere:

- a)-nel bloccaggio del pistone per recupero di gas nelle armi che adottano tale sistema di ripetizione;
- b)-nel bloccaggio del sistema di scatto mediante colata di ottone fuso (ove possibile);
- c)-nel bloccaggio dell'otturatore in posizione semi aperta (moschetti automatici, fucili automatici e semiautomatici, pistole mitragliatrici).

Parimenti idonee si rilevano per le armi lunghe quelle operazioni consistenti nell'uso di perni d'acciaio di conveniente spessore passanti per la canna a breve distanza dalla camera di scoppio e l'apertura di questa nella sua parte inferiore (solitamente alloggiata nella calciatura) mediante l'asportazione di un settore della larghezza di 0,5 - 1 cm. per tutta la lunghezza. Questa operazione è da intendersi sostitutiva solo di quella indicata a pagina 4, lettera h).

L'effettuazione delle suddette operazioni porta a superare, come già detto, anche la questione relativa alle "parti" di armi da guerra

./.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

DIVISIONE ARMI ED ESPLOSIVI

CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

- 6 -

o tipo guerra. Infatti un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidatosi considera come "parti" quelle essenziali di un'arma (e in tal senso appare indicativa l'elencazione operata dall'art. 19 della legge n. 110/75, sebbene riferita alle armi comuni) e quelle che possono essere immediatamente impiegabili.

In conclusione, la Commissione ha espresso l'avviso - che questo Ministero condivide - in base al quale "le armi" sottoposte ai procedimenti di cui innanzi, in quanto prive della destinazione naturale dell'offesa alla persona, non siano più tali, ma soltanto simulacri o armi da decorazione.

Tali oggetti, conseguentemente, rimangono affrancati dalla disciplina vigente in materia di armi.

Resta inteso che, in mancanza di uno dei sopra indicati accorgimenti tecnici, potendo nell'arma "disattivata" sopravvivere parti essenziali atte a consentirne comunque il ripristino, trovano applicazione i divieti o le autorizzazioni all'uso previsti dalla legge.

Quanto sopra per conoscenza e le opportune valutazioni.-

PEL MINISTRO